



Giovedì 14/12/2023

Crediti inesistenti e non spettanti: termine di decadenza accertamento e trattamento sanzionatorio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Sentenza n. 34452 dell'11 dicembre 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, hanno affermato che:

- all'azione di accertamento dell'erario si applica il pi¹ lungo termine di otto anni quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza nell'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;

- l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.

- È applicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente *ratione temporis*, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;

- l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora *ratione temporis* applicabile.

<https://www.cortedicassazione.it>